

P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor R. Wainwright), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 10 luglio 2001, n. 1400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189, pag. 5), corrigendum pubblicato nelle versioni tedesca, inglese, finlandese, portoghese e svedese (GU 2001, L 191, pag. 49), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il regolamento (CE) della Commissione 10 luglio 2001, n. 1400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è annullato in quanto esso classifica la consolle, la cui descrizione è riportata nella colonna 1 della tabella allegata a detto regolamento, sotto la voce NC 9504 10 00 ed il CD-ROM che l'accompagna sotto la voce NC 8524 39 90.*
- 2) *La domanda di produzione del parere del servizio giuridico della convenuta è respinta.*
- 3) *La convenuta è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 3 del 5.1.2002.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

**nella causa T-296/01, Antonio Tatti contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(Dipendenti — Rapporto informativo — Compilazione tardiva — Regolarità della procedura di compilazione del rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)**

(2003/C 289/44)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-296/01, Antonio Tatti, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. L. Vogel, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra C. Berardis-Kayser), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione riguardante l'adozione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1997 e, dall'altro, il risarcimento dei danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratrice, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione riguardante l'adozione del rapporto informativo definitivo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1997 è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata a versare al ricorrente 1 500 euro a titolo di risarcimento del danno morale subito.*
- 3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 56, del 2.3.02.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

**nella causa T-214/02, Maria-Angeles Martínez Valls contro Parlamento europeo (<sup>1</sup>)**

**(Pubblico impiego — Concorsi — Non ammissione alle prove orali — Accesso ai documenti)**

(2003/C 289/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-214/02, Maria-Angeles Martínez Valls, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro il Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Herten e D. Moore), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento delle decisioni di cui alle lettere del 3 aprile e del 31 maggio 2002, con le quali la commissione ha constatato il mancato superamento da parte della ricorrente delle prove scritte del concorso PE/90/A e, con riferimento alla lettera del 31 maggio 2002, in quanto la commissione avrebbe negato l'accesso ad alcuni documenti, e, dall'altro, il risarcimento del danno subito a causa di tali decisioni, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre statuire sulla domanda di annullamento della decisione di cui alla lettera del 31 maggio 2002 per il motivo che essa respinge la domanda di accesso ai documenti.*
- 2) *Il Parlamento è condannato a versare alla ricorrente un euro a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito.*